



COMUNE DI SIRACUSA

Settore Entrate e Servizi Fiscali

Registro Proposte

Consiglio Comunale

n. 36 del 21/06/2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lett. i – della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al **Consiglio Comunale** con il seguente

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.53 L.N. 142/1990 e 1 L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica
Esprime parere: **Favorevole**

Data 21/06/2024

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa Loredana Schimmenti

SETTORE FINANZIARIO

Visto:
per la Registrazione;
per la Regolarità Contabile, ai sensi dell'art. 12,
L.R. n. 30/2000;
per la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153,
5° comma del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000.

Esprime parere: **Favorevole**

Data 21/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Carmelo Loreface

Impegno di spesa per complessivi Euro _____
viene annotato sul Cap. _____

Cod. _____ del Bilancio _____

Data _____

IL DIRIGENTE

PROPOSTA

Premesso che

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

il D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, prevede all'art. 7, comma 7-quater che per l'anno 2024 il termine per l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei Regolamenti TARI è differito al 30 giugno;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per*

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

l'art. 1, comma 650, della Legge 27 dicembre 2013, dispone che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

l'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

l'ARERA con la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;

l'ARERA con la deliberazione n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

l'ARERA con la determinazione n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

che nel territorio in cui opera il Comune di Siracusa è presente e operante l'Ente SRR ATO Siracusa Provincia previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

la SRR “ATO SIRACUSA PROVINCIA” ha trasmesso a questo Ente, per gli adempimenti di competenza, con nota protocollo n. 136711 del 19/06/2024 la determinazione del PRESIDENTE DELLA S.R.R. n. 09 del 18/06/2024 DI VALIDARE il Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune di SIRACUSA per l'anno 2024-2025 ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021, modificata con Delibera 389/2023, unitamente ai seguenti allegati: Allegato “A” PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo redatto dal Comune di Siracusa; Allegato “B” RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO redatta dal Responsabile del Procedimento; Allegato “C” RELAZIONE ISTRUTTORIA-PARERE redatta dal Responsabile del Procedimento;

la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, dispone, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

l'importo complessivo delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, punto 1.4, è Euro 28.591.965,00 di cui € 5.989.115,00 componente fissa ed € 22.602.850,00 componente variabile;

la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 33 (*Articolo 33. - Riduzioni ed esenzioni per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*) del Regolamento della TARI Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 05/04/2023 e s.m.i viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e che le stesse sono pari ad € 236.709,59;

che le superfici delle utenze non domestiche soggette a TARI rappresentano il 20,9 % delle totale delle utenze;

che la produzione dei rifiuti urbani è aumentata tra il 2020 ed il 2022 di 1.893,07 tonnellate, nonostante la popolazione residente risulti decrementata tra il 2020 ed il 2022 di 1849 persone;

che il Comune di Siracusa ha registrato un incremento esponenziale di presenze turistiche negli ultimi due anni e secondo i dati diffusi dal Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e dall'Osservatorio turistico e dello Sport (su elaborazione Istat), Siracusa è la provincia siciliana che ha registrato le migliori performance nei primi otto mesi del 2023 e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli arrivi sono aumentati del 94,8% (media regionale 57%);

che i servizi di raccolta e di r.d. previsti per le utenze non domestiche ed affidati al gestore del servizio prevedono in generale una frequenza maggiore rispetto a quelli previsti per le utenze domestiche e durante il periodo estivo un incremento dei costi proprio in ragione della maggiore presenza turistica;

Ritenuto

di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- ☐ 64,52% a carico delle utenze domestiche;
- ☐ 35,48% a carico delle utenze non domestiche;
- ☐ che i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, sono determinati dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e i coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche sono stati determinati per come allegati alla presente proposta ;

Ritenuto

pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che

sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Dato atto

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22/04/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore entrate e fiscalità locale e il parere di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari;

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d. Lgs. n. 267/2000 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente O.R.E.L.;
- la L.R. n. 48/91 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 12 della L.R.n. 44/91;
- la nota della Dott.ssa Loredana Schimmenti prot. n. 0128746 del 07.06.2024 avente ad oggetto "Disposizione per la sostituzione Settore entrate e servizi fiscali – periodo 11/06 – 22/06"

*PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA
DELIBERAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO*

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - a) il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
 - b) le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
5. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art.33 – Riduzioni ed esenzioni per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico - viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e che le stesse sono pari ad € 236.709,59;
6. di stabilire le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024 come da Regolamento;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
8. di dichiarare, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere entro i termini dei legge.

ALLEGATI

Allegato A – TARIFFE 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

cognome e nome: Loreface Carmelo

firma: _____

L'Assessore relatore

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE